



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Ordinanza n. _____ del 30.07.2009

IL SINDACO

Premesso che:

- con contratto rep. n. 09 del 22.05.2002 il Comune di Cirò Marina affidava alla società AKROS S.p.A. la gestione dei servizi di igiene urbana, ivi compresa la raccolta differenziata e di ingombranti, fino all'1.06.2011;
- con nota dell'11 maggio 2009, acquisita al protocollo di questo Ente il 14.05.2009 al n. 8333, l'AKROS comunicava al Comune che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, nella seduta del 29 aprile 2009, la formale risoluzione del contratto sopra richiamato;
- per effetto della risoluzione contrattuale adottata, il servizio dovrebbe cessare il 14 settembre 2009, ai sensi dell'art. 13, terzultimo periodo, del contratto stesso;
- da oltre cinque mesi, non effettuando Akros S.p.A. il normale ciclo di raccolta dei rifiuti per come sancito dalle specifiche clausole contrattuali, si è venuto a determinare un grave inconveniente igienico in tutto il territorio comunale;
- tale situazione, di vera e propria emergenza, verificatasi anche in altri Comuni della Provincia, è stata oggetto di esame in apposite riunioni, l'ultima delle quali svoltasi giorno 5 marzo u.s. su convocazione del Prefetto di Crotone ed alla quale hanno partecipato il Commissario Delegato per il superamento della criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria, rappresentanti degli Enti locali e il Presidente di Akros S.p.A.;

Considerato che:

- i predetti servizi sono da considerarsi quale servizio pubblico essenziale ed, in quanto tali, non possono essere interrotti, sospesi o abbandonati;
- a seguito della pessima gestione del servizio erogato dalla predetta Società e delle omissioni imputabili alla stessa, il territorio comunale è invaso, da più tempo e, soprattutto, in questo periodo estivo, da una ingente mole di rifiuti solidi urbani, differenziati ed ingombranti;
- per tale situazione, imputabile alla Società *de qua*, il Comune di Cirò Marina e la popolazione, residente e non, hanno subito, e continuano quotidianamente a subire, gravi e reiterati disservizi, con la inevitabile conseguenza di vedere minacciata ogni giorno la tutela dell'igiene pubblica e con i conseguenti e facilmente immaginabili disagi, anche sotto il profilo dei danni all'ambiente, all'immagine ed al decoro del territorio a forte vocazione turistica;
- innumerevoli sono state le contestazioni dei disservizi e delle violazioni delle clausole contrattuali da parte di AKROS (tra le altre, nota prot. n. 2855 del 19.02.2009; prot. n. 3177 del 24.02.2009; prot. n. 6430 del 15.04.2009, prot. n. 6887 del 22.04.2009; prot. n. 8212 del 13.05.2009; prot. n. 8593 del 19.05.2009; prot. n. 8648 del 20.05.2009; prot. n. 9188 del 28.05.2009; prot. n. 9517 del 04.06.2009; prot. 12103 del 27.07.2009 e telegramma n. 445/B del 24.07.2009) con cui sono stati segnalati l'insufficienza, l'inefficienza e l'omesso lavaggio dei

cassonetti atti a contenere i rifiuti solidi urbani nonché il mancato svuotamento quotidiano degli stessi, con conseguente accumulo, nelle loro immediate adiacenze, di sacchetti di immondizia, rifiuti differenziati e ingombranti vari;

Dato atto che:

- si riscontra sempre di più, nel territorio comunale, la presenza di accumuli di rifiuti solidi urbani in elevata quantità, talché si rende necessario, ed estremamente urgente, procedere alla loro rimozione con la massima sollecitudine, al fine di evitare gravi conseguenze sotto il profilo igienico-sanitario e, quindi, a tutela della salute pubblica e del decoro urbano;
- il territorio comunale, nel periodo estivo, subisce un incremento di popolazione esponenziale che amplifica enormemente le criticità ed i disservizi preesistenti;
- le contestazioni di cui sopra quasi mai hanno ricevuto riscontri concreti;
- la Società Akros S.p.A. ha dimostrato, ed attualmente dimostra, di non essere in grado di svolgere i servizi di raccolta, trasporto, conferimento allo smaltimento dei rifiuti tale da assicurare la tutela dell'igiene pubblica;
- nonostante le gravissime reiterate e contestate inadempienze contrattuali, il Comune di Cirò Marina, nel responsabile tentativo di tutelare l'igiene pubblica, ha provveduto con propri oneri finanziari ad affidare a soggetti terzi:
 1. il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti fino al 31 agosto 2009;
 2. il servizio integrato di pulizia e spazzamento delle strade, conseguenza questa, dell'omessa raccolta dei rifiuti abbandonati in prossimità dei cassonetti non svuotati da parte di AKROS;
 3. acquisto di un sufficiente numero di cassonetti per garantire adeguatamente il servizio;

Considerato, inoltre, che l'Ente ha dovuto provvedere, con oneri finanziari a proprio carico, a realizzare un'isola ecologica dove conferire i rifiuti ingombranti ed assimilati, sempre per l'omessa raccolta da parte di AKROS;

Preso atto della totale indifferenza ed inerzia della suddetta Società Akros nel fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi per la pessima gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Cirò Marina;

Ritenuto la necessità di provvedere, con urgenza, alla rimozione ordinaria e straordinaria dei rifiuti solidi urbani, differenziati e ingombranti accumulatisi, al fine di evitare la possibile insorgenza o diffusione di malattie infettive;

Considerato, pertanto, l'urgenza di eliminare la prospettata situazione di pericolo per la sanità e l'igiene pubblica;

Atteso che la tutela dell'igiene e della salute pubblica va peraltro intesa in senso estensivo ed evolutivo come protezione dell'ambiente in tutte le sue componenti essenziali;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per l'adozione del presente atto, in considerazione della necessità di prevenire ed eliminare pericoli di igiene pubblica e della sussistenza dei requisiti della contingibilità e della urgenza;

Ritenuto, altresì, necessario ed urgente, per le motivazioni di cui sopra, di dover disporre la sospensione immediata del servizio *de quo*, con conseguente svolgimento dello stesso in economia e ad opera del Comune di Cirò Marina mediante amministrazione diretta con proprio personale dipendente e con noleggio senza conducente di idonei automezzi, ai sensi dei commi 3 e seguenti

dell'art. 125 del d. lgs. 26 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii.;

Preso atto che la ditta De.Ri.Co. New Geo s.r.l., con sede in Cirò Marina, alla via P. Togliatti, n. 10, in possesso dei prescritti requisiti di legge, contattata in via d'urgenza, si è dichiarata l'unica disponibile a noleggiare temporaneamente e con immediatezza i propri automezzi per l'espletamento del servizio di che trattasi;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni che, tra l'altro, prevede quale obiettivo primario:

- la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- la garanzia della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati nonché delle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dei danni causati all'ambiente, nonché ai principi che regolano la politica della comunità in materia ambientale ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea;

Visto l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

Visti, altresì:

- l'art. 32 Legge 23.12.1978, n. 833;
- il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186;

ORDINA

per le motivazioni in narrativa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. alla società Akros S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Crotone – Località Passovecchio – di sospendere, con effetto immediato dalla notifica della presente, la gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Cirò Marina, sino al 14.09.2009, data per la quale il servizio cesserà per effetto della disdetta comunicata dalla medesima S.p.A. con nota protocollo n. 1370/09/SDL dell'11.05.2009 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8.333 in data 14.05.2009;
2. al Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente, arch. Mario Patanisi, di procedere, con immediatezza e fino al 14 settembre 2009, allo svolgimento della gestione dei servizi di igiene urbana in economia, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'art. 125 del d. lgs. 26 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii., mediante amministrazione diretta, con personale dipendente e con il noleggio senza conducente di idonei automezzi, che saranno forniti dalla ditta De.Ri.Co. New Geo s.r.l., con sede in Cirò Marina, alla via P. Togliatti, n. 10, unico operatore economico dichiaratosi disponibile a noleggiare temporaneamente e con immediatezza i propri automezzi per l'espletamento del servizio di che trattasi;
3. al medesimo Responsabile di procedere, nel rispetto delle norme vigenti, ad addebitare alla società Akros in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese tutte che il Comune dovrà sostenere per la gestione dei servizi di igiene urbana oggetto della presente ordinanza, dandogli

altresì mandato per gli ulteriori conseguenti e connessi adempimenti.

DISPONE

1. che copia della presente ordinanza venga notificata ad AKROS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché affissa all'Albo Pretorio di questo Ente;
2. che, altresì, copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza, al signor Prefetto di Crotone nonché al Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente, al Responsabile della Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine per gli adempimenti di competenza;

AVVERTE

1. che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento;
2. che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.p.;
3. che eventuali danni derivanti dall'inosservanza del presente provvedimento, saranno posti a carico di AKROS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore;
4. che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla residenza comunale, li 30.07.2009

IL SINDACO
(Dott. Nicodemo Parrilla)